

## **ALLEGATO “A”**

### **STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE**

#### **Art.1**

##### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO**

È costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE BOOT ACADEMY” con sede in Brescia via Repubblica Argentina n.54.

#### **Art.2.**

##### **OGGETTO SOCIALE**

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione è un centro di formazione (International Adventure Training Centre) presso il quale dare vita ad una attività continua e coordinata di formazione e crescita nei valori.

L’Associazione ha lo scopo di:

- promuovere l’aggregazione giovanile e adulta attraverso attività formative, educative, ricreative, turistiche, sportive;
- divulgare a livello nazionale ed internazionale una nuova cultura del tempo libero a contatto con la natura (Wilderness School);
- offrire percorsi motivazionali, di aggregazione, di gioco, di avventura, di educazione ambientale;
- condividere valori civili volti alla crescita responsabile (Cadettato Civile Volontariato).

#### **Art.3**

##### **ATTIVITA’ ISTITUZIONALI**

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2), l’Associazione potrà inoltre sostenere, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L’associazione potrà altresì:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’associazione;
- d) Costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza attività commerciale e di commercializzazione.

#### **Art.4 SOCI**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

- 1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

L'età minima dei soci persone fisiche è 18 anni.

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle assemblee.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano pagato entro il 28 febbraio dell'anno in corso la quota associativa dell'Associazione.

Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di socio, ma non danno diritto di voto in assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali.

Qualora il socio sia una persona giuridica o un ente, può esercitare il diritto di voto tramite suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all'uopo delegata.

#### **Art.5 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare apposita domanda di ammissione.

Nella domanda di adesione, che dovrà contenere tutti i dati anagrafici, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo può decidere con parere motivato l'esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata postale, a mano, a mezzo PEC.

La qualità di socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

#### **Art. 6**

## **DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

### **Art.7**

## **ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

I soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

### **Art.8**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea nomina il Presidente e il segretario dell'Assemblea stessa.

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro socio o a terzi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione e affissione presso la sede sociale o presso la sede operativa, se esistente, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve esser convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 23 c.c.

## **Art.9**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea in sede ordinaria:

- elegge il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- approva i bilanci annuali consuntivi e preventivi e loro allegati;
- delibera i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi nei modi meglio visti, per gli organi sociali;
- fornisce le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- si pronuncia su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio i regolamenti).
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge e allo statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art. 10**

### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente, nel caso di assenza di entrambi dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In presenza di assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

## **Art. 11**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, previsto in un numero minimo di tre ad un massimo di 9 componenti, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente nominato dal Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione, dai Delegati di settore nominati dal Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- Determina la politica associativa;
- Indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- Redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede o approvazione dei bilanci annui.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

## **Art. 12**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea

Il Presidente:

- È eletto ogni cinque anni dai soci;
- È di diritto presidente del Consiglio Direttivo;
- Nomina il Vice Presidente;
- Nomina i delegati di settore;
- Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Stipula i contratti per conto dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- Cura l'unità d'indirizzo dell'attività associativa;
- Provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere de Consiglio Direttivo;
- Compie tutti gli atti di gestione ad esclusione di quelli che comportino un impegno economico superiore a Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00);

- Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente dell'associazione, in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente o a uno o più consiglieri.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'associazione tutte le cariche decadono e il vice Presidente provvederà a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile.

Fino all'elezione del nuovo Presidente e la conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

### **Art.13**

#### **VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente:

- E' nominato dal Presidente;
- Riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
- Può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

### **Art.14**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo può essere rappresentato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 componenti, ovvero da un Revisore Unico, :

- E' eletto ogni 5 anni dai Soci;
- Deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali;
- Esprime il parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- L'eventuale compenso dell'Organo di Controllo è stabilito dall'assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

I componenti dell'organo di controllo o il Revisore Unico sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, alle quali possono partecipare.

### **Art.15**

#### **CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i soci e l'associazione, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi di spese viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'assemblea, ed eventuali compensi sempre stabiliti dall'assemblea nei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 460/97.

L'Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'associazione.

#### **Art.16**

##### **PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI**

L'associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciale e intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c.) Art. 73 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi dagli artt. 143 sgg. del Capo III del Decreto medesimo.

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- b) Da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti (per esempio: quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b) proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;
- c) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

I progetti dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono messi disposizione, con i relativi allegati, ai soci aventi diritto di voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'assemblea, presso la Sede Sociale o presso la sede operativa se esistente.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

I bilanci sono approvati ogni anno dall'assemblea dei soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 17**

##### **DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE**

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale sociale non possono essere distribuiti gli associati sotto nessuna forma, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge; gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **Art. 18**

##### **QUOTA SOCIALE**

La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

**Art.19**

**REGOLAMENTO**

L'eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 20**

**MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Tale statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

**Art. 21**

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a enti e/o istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione o per fini di pubblica utilità..

**Art. 22**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto la presente associazione è disciplinata dalle disposizioni del codice civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.